

Regolamento per la gestione
del vincolo idrogeologico di cui al
R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926

Regolamento edilizio

Allegato. Regolamento del vincolo idrogeologico

Indice

TITOLO I - INTRODUZIONE	3
Articolo 1. Oggetto e finalità	3
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
Articolo 2. Classificazione delle opere	3
Articolo 3. Soggetti legittimati	4
Articolo 4. Procedimenti amministrativi	4
Articolo 5. Iter del procedimento	5
Articolo 6. Diritti di segreteria	6
TITOLO III - TITOLI ALL'ESECUZIONE	6
Articolo 7. Opere comprese in Elenco 1 - autorizzazione	6
Articolo 8. Variante in corso d'opera	7
Articolo 9. Proroga di validità dell'autorizzazione	8
Articolo 10. Rinnovo di validità dell'autorizzazione	8
Articolo 11. Autorizzazione in sanatoria	8
Articolo 12. Opere che non necessitano di autorizzazione	9
Articolo 13. Opere comprese in Elenco 2 - Comunicazione di inizio attività	10
Articolo 14. Procedura di vincolo idrogeologico nell'ambito di Accordi Operativi e Piani Attuativi di iniziativa pubblica	11
Articolo 15. Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. "non idonee ad usi urbanistici"	11
Articolo 16. Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. soggette a provvedimenti di zonizzazione approvati	12
TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLI	12
Articolo 17. Accertamenti d'ufficio di opere, lavori o movimenti terra eseguiti in assenza di titoli abilitativi.	12
Articolo 18. Imposizione di ripristino o di riassetto dei luoghi	12

TITOLO V - INDICAZIONI PER I PROGETTI	13
Articolo 19. Rimozione della vegetazione e richiesta di autorizzazione per la riduzione di superficie boscata	13
Articolo 20. Gestione delle acque	13
Articolo 21. Movimenti di terreno	15
Articolo 22. Indicazioni particolari per gli interventi ammessi	15
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 23. Normativa di riferimento	16
Articolo 24. Norme di rinvio	17
Articolo 25. Revoca di precedenti disposizioni	17
Articolo 26. Decorrenza	17
ALLEGATI	18
ALLEGATO A. Tipologie degli interventi previsti	19
ELENCO 1 – OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE	19
ELENCO 2 – OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	21
ELENCO 3 – OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE	22
ALLEGATO B. Aree soggette a vincolo idrogeologico comprese all'interno del territorio urbanizzato	25

TITOLO I - INTRODUZIONE

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e al R.D. n. 1126 del 16/05/1926, delegate al Comune di Bologna dalla L.R. n.3 del 21/04/1999 >> e con le modalità amministrative e tecniche previste dalla Direttiva Regionale, di cui al comma 9 dell'art. 150 della L.R. suddetta, approvata con D.G.R. n. 1117 in data 11/07/2000 >> (d'ora in poi Direttiva Regionale 1117/2000).
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono strumento di definizione della casistica delle procedure in materia di vincolo idrogeologico anche in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti urbanistici attuativi ed alle procedure di V.I.A..
3. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267/1923 >> gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimentazioni di terreno, modifiche del regime delle acque o incremento delle condizioni di rischio connesso all'assetto idrogeologico locale, ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi.
4. La perimetrazione della zona sottoposta a vincolo idrogeologico è consultabile nella Tavola dei Vincoli e relative schede - Stabilità dei versanti >> tramite il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Bologna.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 2. Classificazione delle opere

1. L'art. 150 della L.R. 3/1999 e la Direttiva Regionale approvata con delibera della G.R. n. 1117 del 11/07/2000 >> prevedono diverse forme procedurali, comportanti tempi ed approfondimenti istruttori diversi in relazione alla tipologia, alle dimensioni effettive ed al conseguente impatto territoriale delle opere da realizzare.
2. Le tipologie delle opere realizzabili nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono riconducibili a tre elenchi riportati in allegato al presente regolamento:
 - **ELENCO 1:** comprende una serie di interventi di trasformazione del territorio e degli ecosistemi vegetali che comportano consistenti movimentazioni di terreno e/o modificazioni del regime idrico superficiale e sotterraneo; in funzione delle soglie definite (profondità di scavo, cubatura di materiale movimentato, lunghezza degli scavi ecc.) tali interventi possono essere realizzati solo dopo espressa autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 7 >> del presente regolamento;
 - **ELENCO 2:** comprende quegli interventi di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno per i quali è sufficiente dare

comunicazione di inizio attività secondo la procedura di cui all'art. 13 >> del presente regolamento;

- **ELENCO 3:** comprende quegli interventi di modesta entità e influenza sulla stabilità dei versanti per i quali non viene previsto alcun avvio di procedimento di cui all'art. 12 >>.

Articolo 3. Soggetti legittimati

1. Hanno titolo a presentare l'istanza di cui ai successivi articoli i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

- a) il proprietario dell'immobile;
- b) il superficiario, nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie.
- c) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, HERA, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali.

2. Ai sensi della D.P.R. 445/2000 >> i soggetti di cui al primo comma possono dichiarare la titolarità, anche a mezzo di autocertificazione compilata su apposito modello richiamando gli estremi dell'atto/atti da cui proviene il diritto.

3. In caso di comunione di proprietà (comproprietà) l'istanza/comunicazione d'inizio attività può essere o sottoscritta da tutti i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti, oppure presentata da un titolare e accompagnata da delega firmata dagli altri comproprietari.

Articolo 4. Procedimenti amministrativi

1. La sospensione temporanea del vincolo idrogeologico può essere richiesta in riferimento ai seguenti casi, di seguito riportati:

- a) **Nuove opere, che possono essere soggette a :**
 - 1) Autorizzazione (per opere comprese nell'Elenco 1 >>). Nel caso di opera già autorizzata sono inoltre possibili i seguenti procedimenti:
 - 1.1) Autorizzazione per variante in corso d'opera;
 - 1.2) Proroga di validità dell'autorizzazione;
 - 1.3) Rinnovo di validità dell'autorizzazione.
 - 2) Comunicazione di inizio attività (per opere comprese nell'Elenco 2 >>).
- b) **Sanatorie di opere già eseguite**
 - 1) Autorizzazione in sanatoria (per opere comprese negli Elenchi 1 >> e Elenco 2 >>);

2. Le opere comprese nell'Elenco 3 >> non necessitano di autorizzazione

3. Le richieste di autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico e le comunicazioni di inizio attività devono essere riferite all'intero intervento e non a stralci dello stesso, e devono essere corredate dal progetto esecutivo in modo tale da consentire una valutazione complessiva delle trasformazioni e del loro effettivo impatto sul territorio.

4. Il progetto esecutivo e le necessarie relazioni specialistiche devono essere redatti da professionista

abilitato, ai sensi delle NTC vigenti e nel rispetto di quanto indicato nel Titolo V del presente regolamento.

Articolo 5. Iter del procedimento

1. Le istanze/comunicazioni di inizio attività, firmate da uno dei soggetti di cui all'art. 3 e bollate con idoneo contrassegno, dovranno essere inoltrate allo Sportello Unico per l'Edilizia >> esclusivamente in modalità telematica tramite presentazione di modulo di istanza/comunicazione di inizio attività reperibile sul portale alla pagina Ambiente e Verde/Vincolo Idrogeologico >>; le richieste dovranno essere corredate dalla documentazione elencata nella modulistica specifica e nell'Allegato A >> del presente Regolamento, debitamente sottoscritta dal professionista incaricato.

2. Il Responsabile del procedimento di sospensione del vincolo idrogeologico, nel caso in cui l'istanza presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi prescritti nel modulo di istanza/comunicazione di inizio attività e dettagliati in calce agli elenchi opere allegati, interrompe entro dieci giorni dalla sua presentazione, i termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.

3. L'interruzione del procedimento comporta:

- il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;
- la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.

4. Il procedimento prevede:

- a) solo per interventi compresi in Elenco 1 >>, nel caso di autorizzazione per nuove opere, l'affissione all'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni della domanda completa di documentazione tecnica;
- b) il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica e motivando in merito alle osservazioni e opposizioni eventualmente pervenute, può richiedere una sola volta chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di un terzo della durata del procedimento, che inizia a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni; in tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro il termine fissato, il Responsabile del Procedimento può procedere all'archiviazione del procedimento (salvo richiesta di proroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
- c) Il procedimento amministrativo si intende concluso:
 - con l'adozione del provvedimento di autorizzazione o diniego entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza (salvo sospensioni), per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso;
 - con silenzio assenso al termine del decorso dei trenta giorni previsti per le comunicazioni di inizio attività, oppure con diniego o assenso con prescrizioni espresso entro il medesimo termine.
- d) il provvedimento di autorizzazione viene affisso all'albo pretorio per un periodo di 15 giorni allo scopo di darne pubblicità;

- e) copia completa del provvedimento di autorizzazione o della comunicazione di inizio attività corredati da documentazione tecnica prodotta viene trasmessa alla competente Stazione Carabinieri Forestali per l'esercizio delle funzioni di controllo.

5. Spetta allo Sportello Unico per l'Edilizia l'acquisizione degli atti di assenso alla sospensione del vincolo idrogeologico.

6. Non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del titolo edilizio o delle segnalazioni/comunicazioni ad esso assimilabili, qualora gli interventi previsti prevedano l'emissione di un atto espresso o della comunicazione di inizio attività ai fini del vincolo idrogeologico, nel rispetto dei rispettivi iter procedurali.

7. Per il cambio d'intestazione di un'autorizzazione in corso di validità o di una comunicazione di inizio attività, a seguito di decesso, compravendita ecc., deve essere presentata una comunicazione di voltura con indicate le motivazioni della volturazione e allegando la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità del soggetto e le eventuali deleghe degli altri soggetti aventi diritto.

Articolo 6. Diritti di segreteria

1. Al fine dell'espletamento dell'istruttoria amministrativa e della verifica tecnica delle istanze presentate, dovranno essere corrisposti al Comune di Bologna i diritti di segreteria consultabili alla pagina web Ambiente e Verde/Vincolo Idrogeologico >>> gli importi sono diversificati per tipologia di pratica ed il loro aggiornamento verrà effettuato periodicamente in base all'aumento dell'indice generale nazionale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali.

2. Il versamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite la modalità telematica "PagoPA" sulla piattaforma digitale dedicata.

TITOLO III - TITOLI ALL'ESECUZIONE

Articolo 7. Opere comprese in Elenco 1 - autorizzazione

1. Ogni intervento di qualsiasi natura che ricada tra quelli compresi nell'Elenco 1 >>> di cui all'Allegato A può essere realizzato previo rilascio di autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo idrogeologico, fatta salva l'esistenza di altri vincoli.

2. E' possibile autorizzare parzialmente un intervento laddove l'equilibrio idrogeologico risulti turbato da particolari operazioni previste dal progetto.

3. L'autorizzazione può contenere prescrizioni operative generali o di dettaglio.

4 Il Comune potrà richiedere, nel caso in cui il progetto preveda un particolare grado di complessità, di presentare, unitamente alla comunicazione di fine lavori, una relazione tecnica di fine lavori a firma congiunta del consulente Geologo e del Direttore dei lavori, contenente una attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico

della zona di intervento. A titolo indicativo e non esaustivo, la relazione dovrà indicare:

- le eventuali problematiche riscontrate in fase di cantierizzazione e le soluzioni individuate e attuate;
- i criteri fondazionali effettivamente messi in atto;
- gli eventuali monitoraggi messi in opera;
- le eventuali ulteriori verifiche di stabilità eseguite, anche a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, in corso d'opera e a lavori eseguiti;
- il piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisori) e dei sistemi di drenaggio eventualmente messi in opera.

La relazione dovrà essere accompagnata da documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali ecc.).

5. La vigilanza ed il controllo sono demandati alla competente Stazione Carabinieri Forestali.

6. L'autorizzazione ha la medesima validità temporale del titolo abilitativo edilizio oppure, ove non sia richiesto, di 365 gg naturali e consecutivi dalla data del rilascio.

7. Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controlli da parte dei soggetti interessati.

8. Il richiedente deve comunicare all'ufficio competente la data di inizio lavori, almeno cinque giorni prima dell'avvio degli stessi e di fine lavori entro il quindicesimo giorno dal loro completamento.

9. Nel caso si intenda riutilizzare i terreni derivanti dagli scavi, nel medesimo sito ovvero in altri siti o processi produttivi, è necessario precisarlo ed indicarlo nel progetto allegato alla domanda; i terreni dovranno essere gestiti secondo la gerarchia indicata nell'art. 179 del D. Lgs. 152/06 e smi >>, nonché con le modalità indicate del DPR 120/2017 >>, limitando lo smaltimento ai soli casi in cui proiettualmente e tecnicamente non siano attuabili altre modalità.

Articolo 8. Variante in corso d'opera

1. Il titolare di autorizzazione potrà richiedere istanza di variante in corso d'opera, presentando al Comune, mediante apposito modulo reperibile sul portale comunale alla pagina relativa al Vincolo Idrogeologico >>, nel corso di validità della stessa, apposita richiesta motivata, allegando tutta la documentazione tecnica in variante a quanto già autorizzato necessaria per l'istruttoria degli uffici competenti (non è richiesta la presentazione della documentazione riguardante le parti dell'opera che non subiranno modifiche).

2. Il procedimento seguirà il medesimo iter definito per le istanze di autorizzazione per nuove opere di cui all' art. 7 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione in variante in c.o. ha la medesima validità temporale dei provvedimenti edilizi (Permesso di costruire/S.C.I.A./C.I.L./C.I.L.A.) oppure, ove non siano richiesti, di 365 gg naturali e consecutivi dalla data del rilascio.

Articolo 9. Proroga di validità dell'autorizzazione

1. Il titolare di autorizzazione potrà chiedere una proroga di validità della stessa, per un massimo di un anno, presentando al Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza, richiesta mediante apposito modulo reperibile sulla pagina web Ambiente e Verde/Vincolo Idrogeologico >>> e la dichiarazione da parte del tecnico incaricato alla relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico.
2. Il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica, si esprime entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. La proroga non può essere concessa ad autorizzazione scaduta.

Articolo 10. Rinnovo di validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni, i cui termini di validità siano scaduti, potranno essere rinnovate previa apposita richiesta al Comune, da trasmettere mediante modulo reperibile sulla pagina web Ambiente e Verde/Vincolo Idrogeologico >>>, allegando, la dichiarazione da parte del tecnico incaricato per la redazione della relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante che gli elaborati progettuali rimangono invariati rispetto a quanto già presentato.
2. Nel caso in cui i lavori siano stati parzialmente eseguiti, sarà necessario indicare anche lo stato di avanzamento degli stessi, mediante documentazione fotografica ed elaborati tecnici che consentano la verifica della conformità con quanto autorizzato in precedenza; è richiesta una relazione tecnico-descrittiva delle opere oggetto di completamento e una relazione/attestazione redatta da geologo relativa alla conduzione dei lavori sotto il profilo geologico tecnico e alla sussistenza o meno di eventuali problematiche riscontrate in fase realizzativa.
3. Il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica, si esprime entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 11. Autorizzazione in sanatoria

1. L'interessato può richiedere l'autorizzazione in sanatoria per movimentazioni di terreno già in tutto o in parte eseguite abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, alle seguenti condizioni:
 - che le stesse non siano risultate lesive o che non abbiano indotto un peggioramento dell'assetto idrogeologico dei luoghi;
 - in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio-urbanistica (art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 43 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), così come indicato espressamente dalla Direttiva Regionale 1117/2000 >>>.
2. Il procedimento amministrativo si articola come segue:
 - presentazione al Comune di domanda di autorizzazione in sanatoria reperibile sul portale comunale alla pagina relativa al Vincolo Idrogeologico >>> corredata dai relativi elaborati tecnici

di cui all'Elenco 1 dell'Allegato A; devono inoltre essere allegata alla domanda documentazione fotografica degli interventi oggetto di richiesta di sanatoria e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti sanzionatori;

- il Responsabile del Procedimento, previa istruttoria tecnica e sentita la competente Stazione Carabinieri Forestali, si esprime entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda;
- il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di trasmissione della richiesta integrazioni, in tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino al ricevimento degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richieste non pervengano entro il termine fissato, il Responsabile del Procedimento può procedere all'archiviazione del procedimento (salvo richiesta di proroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
- il procedimento è concluso con il rilascio/diniego dell'autorizzazione oppure con l'archiviazione del medesimo, mediante comunicazione al richiedente;
- copia completa del provvedimento corredato da documentazione tecnica prodotta con la domanda viene trasmessa alla competente Stazione Carabinieri Forestali per l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. In presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi (anche dovuti al mancato rispetto di prescrizioni specifiche contenute nell'eventuale atto autorizzativo inerente il vincolo idrogeologico), il Comune può imporre i lavori di ripristino o il loro riassetto secondo profili di equilibrio e sicurezza di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923 >>>.

Articolo 12. Opere che non necessitano di autorizzazione

1. Non necessitano di autorizzazione gli interventi che rientrano nell'Elenco 3 >>> dell'Allegato A.

2. Non è prevista autorizzazione anche nei casi seguenti:

- a) aree comprese nel territorio urbanizzato: per opere che determinano movimentazioni di terreno e/o variazioni sostanziali nel deflusso delle acque superficiali e sotterranee, nonché delle opere che modificano i carichi ammissibili e di fondazione, ovvero per le tipologie di opere comprese negli Elenchi 1 >>> e 2 >>>, il titolo edilizio idoneo all'esecuzione degli interventi dovrà essere completo di relazione geologica e geotecnica, a firma di tecnico abilitato, inerenti gli aspetti definiti nel documento "Aree soggette a vincolo idrogeologico comprese all'interno del territorio urbanizzato" riportato nell'Allegato B >>>, quale parte integrante del presente regolamento.
- b) interventi realizzati dal Comune di Bologna: le opere eseguite dal Comune di Bologna non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione d'inizio attività. In questi casi è necessario, tuttavia, che l'Unità titolare del progetto formuli richiesta di espressione di parere tecnico al titolare del procedimento di sospensione del vincolo idrogeologico del Comune di Bologna volto a verificare che l'opera non provochi ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti. L'Ufficio competente potrà fornire specifiche prescrizioni per la realizzazione delle opere e trasmette una copia del progetto alla competente Stazione Carabinieri Forestali.

- c) lavori pubblici di carattere urgente: gli interventi dichiarati dagli Enti pubblici attuatori di “somma urgenza” si connotano per il carattere di urgenza ed indifferibilità ed hanno l’obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati ad opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, con il fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità. La realizzazione di tali interventi ed opere, pur non essendo assoggettata alla disciplina del vincolo idrogeologico, è comunque subordinata all’obbligo di comunicazione preventiva da parte degli Enti attuatori; pertanto essi sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico.
- d) interventi eseguiti da privati soggetti ad ordinanza comunale: nel caso in cui, per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità, ad uno o più soggetti privati sia imposta - tramite ordinanza comunale - la realizzazione di specifici interventi volti al consolidamento di versanti e/o manufatti od alla protezione passiva degli stessi, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico, allegando la stessa documentazione richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione di nuove opere e con le modalità descritte all’art. 7 >>>.
- e) lavori di carattere urgente da parte di privati: tale procedura è ammessa solo in casi di particolare rilevanza, quali fenomeni gravitativi che coinvolgono edifici o tratti di viabilità e che comunque ne giustifichino l’estrema urgenza con eventuali conseguenze per la pubblica incolumità. Per l’esecuzione di tali interventi deve essere comunque presentata agli Uffici competenti in materia di vincolo idrogeologico apposita comunicazione attestante l’urgenza e l’inderogabilità degli stessi interventi e successivamente, entro 30 giorni dalla comunicazione suddetta, dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente per l’ottenimento dell’autorizzazione in sanatoria.
- f) interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d’acqua regionali: in base all’art. 18 del R.D. 1126/1926 >>> gli alvei demaniali dei corsi d’acqua di competenza regionale sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico. Per tali aree valgono le disposizioni contenute negli artt. 168 e 169 della Legge 2248/1865 Allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904 >>>.
- g) opere di difesa idraulica ed idrogeologica – manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico-forestale: le opere di tale natura promosse dalle Autorità idrauliche regionali, Consorzi, ecc, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell’assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico. Gli enti interessati sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale competente in materia di vincolo idrogeologico e alla competente Stazione Carabinieri Forestali, allegando anche elaborati progettuali che consentano una valutazione degli effetti dell’opera (stato di fatto e di progetto) .

Articolo 13. Opere comprese in Elenco 2 - Comunicazione di inizio attività

1. Nel caso in cui l’opera o l’intervento da realizzare sia compreso nell’Elenco 2 >>> di cui all’Allegato A del presente regolamento si procede come segue:

- presentazione al Comune, almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori, di una comunicazione di inizio attività tramite modulo reperibile sul portale comunale alla pagina relativa al Vincolo Idrogeologico >>> corredata dagli elaborati indicati in allegato;

- il Responsabile del Procedimento può richiedere una sola volta chiarimenti e integrazioni sospendendo i termini procedurali, fissando un termine massimo di 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni per la ricezione di tali elementi integrativi di giudizio, termine oltre il quale la pratica potrà essere archiviata (salvo richiesta di proroga per situazioni di particolare complessità e/o condizioni di imprevedibilità);
- entro 30 giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento può invalidare la comunicazione di inizio attività quando non ricorrono i presupposti di validità;
- nel caso in cui non pervenga espressione formale al richiedente nel termine di 30 giorni, i lavori possono essere iniziati;
- copia della comunicazione, completa di documentazione tecnica, viene trasmessa alla competente Stazione Carabinieri Forestali al fine di eventuali controlli.

Articolo 14. Procedura di vincolo idrogeologico nell'ambito di Accordi Operativi e Piani Attuativi di iniziativa pubblica

1. Nell'ambito di di Accordi Operativi e Piani Attuativi di iniziativa pubblica ricadenti, anche parzialmente, in UIE "da sottoporre a verifica" in relazione alle Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano, l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione, contestualmente all'approvazione dell'Accordo Operativo o del Piano Attuativo di iniziativa pubblica, del provvedimento di zonizzazione da parte del Comune di Bologna.

2. Nell'ambito di Accordi Operativi e Piani Attuativi di iniziativa pubblica ricadenti in UIE soggette a provvedimento di zonizzazione approvato e compresi, anche parzialmente, in zona n. 4 "da sottoporre a verifica", l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione del provvedimento di ulteriore zonizzazione da parte del Comune di Bologna che avverrà contestualmente all'approvazione dell'Accordo Operativo o del Piano Attuativo di iniziativa pubblica.

Articolo 15. Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. "non idonee ad usi urbanistici"

1. Nel caso di interventi ammessi ai sensi della pianificazione sovraordinata e di settore, vale quanto disposto agli artt. 7, 11, 12 e 13 del presente regolamento.

2. Nel caso di cambio di destinazione d'uso, l'avvio della procedura del vincolo idrogeologico è subordinato all'approvazione del provvedimento di zonizzazione derivante da specifici approfondimenti eseguiti e previsto dalla norma sovraordinata da parte del Comune di Bologna.

3. Nel caso di interventi non ammessi ai sensi della pianificazione sovraordinata e di settore e in assenza di provvedimento di zonizzazione specifico, non è possibile rilasciare alcuna autorizzazione o sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico.

Articolo 16. Procedura di vincolo idrogeologico in U.I.E. soggette a provvedimenti di zonizzazione approvati

1. Il presente articolo disciplina la procedura di vincolo idrogeologico per interventi localizzati all'interno di U.I.E. soggette a provvedimenti di zonizzazione approvati.

- a) nel caso di interventi ammessi della pianificazione sovraordinata e di settore, vale quanto disposto agli artt. 7, 11, 12 e 13 del presente regolamento;
- b) nel caso di interventi non ammessi della pianificazione sovraordinata e di settore, non è possibile rilasciare alcuna autorizzazione o sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico.

TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 17. Accertamenti d'ufficio di opere, lavori o movimenti terra eseguiti in assenza di titoli abilitativi.

1. Nel caso venga accertata d'ufficio la realizzazione di interventi comportanti movimentazione di terreno in area vincolata ai sensi del R.D. n. 3267/1923 >> in assenza degli specifici titoli abilitativi (autorizzazione/comunicazione/sanatoria), il Comune, lo notifica alla competente Stazione Carabinieri Forestali ed al Settore competente in materia edilizia per l'esercizio dell'attività di accertamento di competenza.

2. Nel caso in cui gli interventi realizzati risultino di fatto incompatibili o lesivi rispetto all'assetto idrogeologico delle aree interessate, valgono le disposizioni di cui al successivo Art. 18.

Articolo 18. Imposizione di ripristino o di riassetto dei luoghi

1. Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio il Comune può, tramite ordinanza ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923 >>>, imporre il ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

2. Il provvedimento può essere emanato solo nei casi di cui al comma precedente.

3. In situazioni per le quali si possa ravvisare anche il solo mero rischio di danno o di perdita di stabilità conseguenti ad opere eseguite sul territorio in assenza di relativa autorizzazione, comunicazione di inizio attività o al mancato rispetto di prescrizioni emanate, è facoltà dell'Amministrazione comunale a seguito dell'avvenuto accertamento della competente Stazione Carabinieri Forestali, richiedere - entro un definito termine temporale ed a cura e spese dei proprietari dei terreni interessati dal dissesto - la redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati e la realizzazione dei necessari interventi di recupero, volti a sanare il dissesto accertato o ad eliminare anche il solo rischio potenziale.

4. Qualora la richiesta di cui al comma precedente venisse totalmente od anche parzialmente disattesa, il Comune di Bologna, quale Ente delegato competente per il Territorio e per il vincolo

idrogeologico ed ai sensi dell'art. 24 del R.D.L. 3267/1923 (in analogia all'art. 2.5 della D.G.R n. 1117 del 11/07/2000) >>>, provvederà, con apposita Ordinanza, ad intimare la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

TITOLO V - INDICAZIONI PER I PROGETTI

Articolo 19. Rimozione della vegetazione e richiesta di autorizzazione per la riduzione di superficie boscata

1. Nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati ubicati in territori sottoposti a vincolo idrogeologico è ovunque consentita senza necessità di comunicazione o autorizzazione, in qualsiasi periodo dell'anno, l'eliminazione di rovi, vitalbe e felci; il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sono invece soggetti ad autorizzazione da parte dell'ente forestale che può stabilire specifiche modalità di intervento (art. 52 Regolamento Regionale Forestale n. 3/2018 >>>).
2. I disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi sono ascrivibili ad opere comprese in Elenco 1 >>>, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 20. Gestione delle acque

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nella DGR 1117/2000 >>> ogni progetto soggetto a comunicazione di inizio attività oppure a presentazione di istanza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, deve esplicitamente presentare uno schema di regimazione e smaltimento delle acque di superficie e di profondità.
2. Qualora il progetto preveda una modifica del regime delle acque, la documentazione progettuale dovrà contenere un'analisi quantitativa dei vari flussi idraulici, al fine di limitare le modifiche indotte sul regime idraulico naturale garantendo il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, rispetto alla situazione di pre urbanizzazione, e ridurre ovvero escludere, fenomeni erosivi indotti.
3. Le pavimentazioni di nuova esecuzione dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di materiali permeabili o tramite l'impiego di elementi costituenti non sigillati, rispettando il principio del non aggravamento della capacità di drenaggio delle superfici.
4. Dovranno essere progettati sistemi di laminazione delle acque, muniti di dispositivo di troppo pieno e a svuotamento lento, riversanti prioritariamente in impluvio naturale anche nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica. In tutti i casi devono essere indicati i punti di immissione nel reticolo scolante (naturale o artificiale), con la loro specifica indicazione negli elaborati progettuali.
5. La gestione dei reflui civili, qualora l'allacciamento alla rete fognaria pubblica non sia possibile, dovrà avvenire evitando la dispersione dei fluidi nel suolo e nel sottosuolo, mediante la realizzazione di sistemi di depurazione autonomi con immissione in corpo idrico recettore, idoneo al loro accoglimento ed allontanamento verso la rete naturale esistente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione dal rischio di inquinamento e delle prescrizioni degli enti gestori dei corpi idrici riceventi.

6. Ogni genere di tubature idrauliche interrato per lo smaltimento delle acque bianche e nere deve essere realizzato con tutte le opportune cautele e regole dell'arte, in modo da evitare rotture che possano causare perdite e conseguentemente sensibile scadimento delle caratteristiche meccaniche del terreno; pertanto le tubazioni dovranno essere preferibilmente realizzate con materiali flessibili, senza soluzione di continuità tra un pozzetto e l'altro e, di norma, poste in opera con andamento blandamente sinuoso, nonché immerso in letto di sabbia, in modo da non subire danni a seguito di eventuali assestamenti del terreno.

7. I progetti di sistemi di smaltimento realizzati in corrispondenza di versanti particolarmente acclivi e in presenza di particolari problematiche geologiche e/o idrogeologiche dell'area, dovranno prevedere opportune soluzioni progettuali volte a limitare e controllare la velocità di deflusso delle acque raccolte anche in funzione del modo e del tipo di smaltimento da adottare (pozzetti d'ispezione, di confluenza, di salto, tubazioni corrugate, pozzi di raccolta, ecc.).

8. I muri controterra devono essere muniti di adeguato drenaggio, con dispositivi controllabili mediante appositi pozzetti, per la captazione e l'allontanamento delle acque di risulta.

9. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicitate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

10. Ai sensi dell'art 52 del Regolamento Forestale, Regolamento Regionale n. 3 del 1 agosto 2018 >> nei terreni saldi ex coltivi dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

11. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., devono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti, in particolare i proprietari ed i frontisti devono mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, da eventuali piante che ostruiscano il passaggio delle acque nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

12. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico l'ente competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità restrittive intese a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie non sufficienti ad evitare i danni previsti all'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923 >>.

13. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento delle opere di sistemazione a regola d'arte. Al proprietario o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo di:

- a) predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- b) non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza superiore a 0,5 metri, misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria o dal margine del fosso di scolo se presente a fianco della stessa e comunque ad una distanza tale da evitare, durante le normali lavorazioni agricole del suolo, l'intasamento dei fossi di scolo e rotolamenti di zolle nelle scarpate stradali;
- c) mantenere in efficienza la viabilità poderali;
- d) rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale in occasione delle lavorazioni.

Articolo 21. Movimenti di terreno

1. Negli elaborati progettuali presentati a corredo delle istanze per la sospensione temporanea del vincolo idrogeologico devono essere riportati il calcolo dei volumi di scavo e riporto e la rappresentazione grafica (in planimetria e sezione) delle aree interessate da movimenti terra; l'eventuale eccedenza di terreno dovrà essere quantificata e gestita secondo la gerarchia indicata nell'art. 179 del D. Lgs. 152/06 e smi >>, nonché con le modalità indicate del DPR 120/2017 >>, limitando lo smaltimento ai soli casi in cui progettualmente e tecnicamente non siano attuabili altre modalità, dunque favorendo il processo di economia circolare dei materiali di scavo e il riuso dei suoli.
2. Al fine di preservare le caratteristiche di partenza dello strato più superficiale, la gestione delle terre dovrà avvenire rispettandone il profilo e la strutturazione, destinando allo strato superficiale i primi 0,5 60 m circa di suolo escavato, al fine di conservarne le principali funzionalità fisiche, chimiche ed ecologiche.
3. Lo studio geologico presentato a corredo del progetto, deve essere completo di un'appropriate analisi di stabilità estesa ad un intorno significativo, in funzione dei suoli, dei litotipi e delle problematiche geologiche, sismiche e geomorfologiche riscontrate, utilizzando parametri ricavati mediante accurate indagini geognostiche, geofisiche e di laboratorio geotecnico, ai sensi delle NTC.
4. Le verifiche di stabilità dovranno essere eseguite nelle condizioni statiche e dinamiche, ante operam, in fase di esecuzione e post operam, valutando la stabilità globale del pendio, in assenza e in presenza dell'opera e di eventuali scavi, riporti o interventi di altra natura, necessari alla sua realizzazione, secondo metodologie e parametri previsti nel D.M. 17/01/2018 e smi >>.
5. Le scarpate, realizzate sia in sterro che in riporto, devono essere inerbite, utilizzando, per altezze e pendenze elevate, idrosemina, georeti, biostuoie od altri dispositivi atti a garantire la rapida copertura vegetale.
6. Le superfici adibite a viabilità carrabile e pedonale, ovvero a parcheggio, devono essere realizzate in modo da garantire la permeabilità naturale dei terreni, al fine di mantenere il regime naturale di infiltrazione.
7. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicitate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Articolo 22. Indicazioni particolari per gli interventi ammessi

1. Gli interventi di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dovranno determinare una riduzione dei carichi trasmessi ai terreni superficiali anche attraverso l'utilizzo di fondazioni profonde o compensate e gli eventuali interventi di escavazione dovranno essere preceduti dalla messa in opera di strutture di contenimento adeguatamente dimensionate a presidio della stabilità generale dell'area e dei manufatti circostanti.
2. Nel caso in cui si riscontri la presenza di movimenti gravitativi nell'area di interesse o posti nelle vicinanze, essi dovranno essere oggetto di uno studio geomorfologico di dettaglio volto ad escludere qualsiasi interferenza con le opere e a definire gli eventuali interventi di sistemazione e/o protezione necessari.

3. Nel caso in cui la litologia riscontrata sia prevalentemente di natura argillosa le strutture di fondazione di tipo superficiale dovranno essere poste a profondità tali da contrastare i fenomeni di ritiro/rigonfiamento tipici dei terreni argillosi.

4. Eventuali scarpate rocciose con copertura boscosa poste nelle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere soggette a periodica manutenzione con tagli selettivi e pulizia del sottobosco volti a contrastare eventuali fenomeni di crollo, nel rispetto della normativa forestale.

5. In corrispondenza di substrato gessoso per la realizzazione di nuovi edifici e per interventi che determinino aumento dei carichi su manufatti esistenti dovranno essere realizzate specifiche indagini geofisiche volte a rilevare l'eventuale presenza di cavità sotterranee di natura carsica.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento alla seguente normativa (e successive modifiche ed integrazioni):

- R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” >>>.
- R.D. n. 1126 del 16/05/1926 “Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923” >>>.
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice Civile” >>>.
- D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” >>>.
- L. n. 265 del 03/08/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali” >>>.
- L.R. n.3 del 21/04/1999 “Riforma del sistema regionale e locale” >>>.
- Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1117 del 11/07/2000 “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico”, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21/04/1999 n. 3 >>>.
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” >>>.
- DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e s.m.i. >>>.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 e successivi aggiornamenti e varianti >>>.
- Regolamento sul Procedimento Amministrativo approvato con Delibera di Consiglio O.d.G. n. 80 del 27.04.2005 del Comune di Bologna >>>.
- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” >>>.
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” >>>.
- Legge 221/2015 cd. “Green Economy” >>>.
- Ordinanza per la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche del Comune di Bologna (Ordinanza PG 175446/2015 per la pulizia fossi e la potatura rami) >>>.
- L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” >>>.

- DPR 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”. >>
- D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»” >>.
- D.Lgs. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” >>.
- Regolamento Forestale Regionale (Regolamento Regionale n.3 del 1 agosto 2018) >>.
- Circolare 21/01/2019 n. 7 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (Circolare applicativa NTC 2018) >>.

Articolo 24. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Articolo 25. Revoca di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è revocato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI AL R.D.L. 3267/1923 E R.D. 1126/1926 (art. 12 comma 5 del Quadro Normativo del PSC 2007) Odg 9/2009, approvazione PG 282651/2008.

Articolo 26. Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATI

Allegato A: Tipologie degli interventi previsti

Allegato B: Aree soggette a vincolo idrogeologico comprese all'interno del territorio urbanizzato

ALLEGATO A. Tipologie degli interventi previsti

ELENCO 1 – OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE

Interventi di “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque”. Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *.
- 2) Opere comprese in Accordi Operativi o Piani Attuativi di iniziativa pubblica. * (1).
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 2 e 3.
- 4) Nuovi manufatti annessi a fabbricati esistenti (autorimesse, piscine, ecc..).
- 5) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- 6) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino.
- 7) Cambi di destinazione d’uso con o senza opere che determinino un incremento dell’esposizione all’eventuale rischio di frana caratteristico dell’area di intervento (tale incremento, tipico della trasformazione d’uso di manufatti vari a residenziali, risulta determinato dall’aumento del carico antropico e dalla necessità di realizzazione di impianti e di infrastrutture connessi all’uso abitativo che possono richiedere movimentazioni di terreno e modifiche del regime di deflusso delle acque superficiali e sotterranee incompatibili con la stabilità idrogeologica della stessa area.
- 8) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,20 m), comprese le relative infrastrutture e servitù.
- 9) Impianti di smaltimento dei reflui esternamente alla rete fognaria mediante trattamenti vari (fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.).
- 10) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee.
- 11) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù.
- 12) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc.
- 13) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **.
- 14) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **.
- 15) Opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate) con altezza/profondità superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m.

- 16) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo Elenco 3).
- 17) Livellamenti di terreno che comportino scavi e/o riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 m.
- 18) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****.
- 19) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****.
- 20) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo *** ****.
- 21) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide.
- 22) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico.
- 23) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza).
- 24) Disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi.
- 25) Opere di captazione di sorgenti.
- 26) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m o lunghezza superiore a 100 m ****.
- 27) Tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923 non compresi negli Elenchi 2 e 3.

 * esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

(1) nell'ambito delle fasi di pianificazione verrà concesso un nulla osta propedeutico al rilascio dell'autorizzazione in fase attuativa.

Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1

- Relazione geologica geotecnica, nei casi e nelle forme previste della normativa vigente, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità.
- Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.).
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.
- Planimetrie e sezioni che identifichino e quantifichino le volumetrie dei materiali di scavo e di riporto.
- Planimetria delle eventuali perimetrazioni forestali rispetto a quanto in progetto.
- Planimetria e sezioni della rete di smaltimento delle acque di superficie e di profondità estesa fino a recapito finale chiaramente identificato e di cui si sia verificata la funzionalità.
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso.

- Mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire.

ELENCO 2 – OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno, non comprese nell'Elenco 1, finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata).
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e/o riporti di profondità o altezza non superiori a 0,50 m.
- 3) Reti tecnologiche interrato (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza inferiore a 100 m e profondità inferiore a 1,20 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo Elenco 3.
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrato di profondità superiore a 1,20 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc.
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrato di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,20 m.
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc.
- 7) Eliminazione di barriere architettoniche.
- 8) Realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.
- 9) Impermeabilizzazione del suolo per una percentuale superiore al 10% della superficie totale del lotto (interessato o di proprietà) o superiore ai 30 mq.
- 10) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie.
- 11) Opere di sostegno (con altezza/profondità non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti).
- 12) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **.
- 13) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a 0,50 m.
- 14) Apertura di linee di esbosco a perdere.
- 15) Apertura di sentieri pedonali.

- 16) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità inferiore a 3 m e lunghezza inferiore a 100 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria *** e nel successivo Elenco 3.
- 17) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc.
- 18) Sistemazioni e consolidamenti tramite opere di ingegneria naturalistica che comportino movimenti di terreno per profondità inferiori a 0,50 m.

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica

Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 2

- Descrizione dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare. Possono essere allegati inoltre il progetto esecutivo dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologica geotecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti.
- Planimetrie e sezioni che identifichino e quantifichino le volumetrie dei materiali di scavo di riporto.
- Planimetria delle eventuali perimetrazioni forestali rispetto a quanto in progetto.
- Planimetria e sezioni della rete di smaltimento delle acque di superficie e di profondità estesa fino a recapito finale chiaramente identificato e di cui si sia verificata la funzionalità.
- Documentazione fotografica dello stato di fatto.
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso.
- Planimetria in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire.

ELENCO 3 – OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE

Opere che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione.
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade.
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici.
- 4) Messa in opera di barriere stradali.
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato.


- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato.
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro).
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980.
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 – punto d) della L.R. n. 46/1988.
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente” (ai sensi dell'art. 1, comma 1 – punto d) della L.R. n. 46/1988.
- 11) Interventi di risanamento che prevedano uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m).
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione – per ogni singolo pilastro di sostegno – superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda.
- 13) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq, comportanti scavi non superiori a 0,50 m.
- 14) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrato comportanti scavi non superiori a 0,50 m.
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrato.
- 16) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,20 m.
- 17) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.
- 18) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti circostanti gli edifici.
- 19) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale comportanti scavi non superiori a 0,50 m.
- 20) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto.
- 21) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere.
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria e di sistemazione idraulico-forestale (fascinate, graticciate, cordonate, ecc.) che non comportino movimentazioni di terreno.

- 23) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc.
- 24) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici.
- 25) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui all'Elenco 1.
- 26) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto.
- 27) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi.
- 28) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex legge n. 185/1992 "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale".

ALLEGATO B. Aree soggette a vincolo idrogeologico comprese all'interno del territorio urbanizzato

Ai sensi dell'art. 150 della L.R. 3/1999, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dalla pianificazione comunale non è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di opere o la comunicazione di inizio attività.

L'esecuzione di opere in tali aree è subordinata al rispetto delle modalità di intervento definite dalla pianificazione comunale a seguito della verifica delle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito, al fine di impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.



Le aree in oggetto risultano impostate su formazioni geologiche contraddistinte da differenti litologie costituenti; nella porzione più occidentale esse si collocano in prevalenza su terreni argilloso-marnosi,

mentre nelle zone centrali e orientali il substrato assume caratteristiche in prevalenza riconducibili a depositi sabbiosi, litologie marnoso-arenacee e gessose.

La predominanza di litologie argilloso-marnose, soprattutto in presenza del terreno detritico superficiale di alterazione del substrato integro può determinare, in mancanza di un'efficace regimazione delle acque superficiali e sub-superficiali, l'attivazione scivolamenti rotazionali e colate superficiali oltre a fenomeni di ritiro/rigonfiamento del terreno con possibili interferenze sulle strutture di fondazione.

Quando le litologie dominanti sono di natura sabbiosa, generalmente si verifica una buona risposta ai carichi trasmessi abbinata ad un efficace drenaggio delle acque di infiltrazione.

Se predominano i litotipi marnoso-arenacei, caratterizzati da un buon grado di cementazione unitamente alla presenza di una marcata fratturazione, potrebbe determinarsi lo sviluppo di estese coperture boscate lungo scarpate ad elevata inclinazione che, associato alla mancata manutenzione con taglio selettivo delle piante a maggiore sviluppo ed in precario equilibrio statico, potrebbe produrre il distacco delle stesse e l'esposizione del versante agli agenti atmosferici con conseguenti e progressivi fenomeni di crollo di roccia in blocchi.

Le aree caratterizzate da substrato gessoso, generalmente affiorante, non presentano particolari problemi legati alla trasmissione dei carichi, alla stabilità dei versanti ed al drenaggio delle acque, mentre deve essere attentamente valutata la presenza di eventuali vuoti carsici che potrebbero determinare fenomeni di "scavernamento" con crolli localizzati e formazione di voragini anche profonde.

In ogni caso la presenza di contatti tra litotipi diversi e di strutture tettoniche di dislocazione potrebbe determinare comportamenti differenziali in termini di risposta sismica locale e fenomeni di amplificazione.

Pertanto, al fine di adempiere a quanto definito dall'art.150 della L.R. 3/1999, gli interventi nelle aree in oggetto sono ammissibili nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere redatta una Relazione geologica e geotecnica che valuti le possibili interferenze degli stessi con l'assetto idrogeologico dell'area da allegare al titolo edilizio e che dovrà essere oggetto di istruttoria da parte degli uffici comunali competenti;
- dovrà essere realizzata una rete di regimazione delle acque superficiali con recapito nella rete idrografica esistente in modo da evitare fenomeni di erosione e ristagno che possano determinare fenomeni di instabilità localizzati ai terreni ed ai manufatti;
- le strutture contro-terra dovranno essere opportunamente drenate e le acque raccolte dovranno essere convogliate nella rete di raccolta di cui al punto precedente;
- gli interventi di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti dovranno determinare una riduzione dei carichi trasmessi ai terreni superficiali anche attraverso l'utilizzo di fondazioni profonde o compensate e gli eventuali interventi di escavazione dovranno essere preceduti dalla messa in opera di strutture di contenimento adeguatamente dimensionate a presidio della stabilità generale dell'area e dei manufatti circostanti;
- nel caso in cui si riscontri la presenza di movimenti gravitativi nell'area di interesse o posti nelle vicinanze, essi dovranno essere oggetto di uno studio geomorfologico di dettaglio volto ad escludere qualsiasi interferenza con le opere e a definire gli eventuali interventi di sistemazione e/o protezione necessari;
- nel caso in cui la litologia riscontrata sia prevalentemente di natura argillosa le strutture di fondazione di tipo superficiale dovranno essere poste a profondità tali da contrastare i fenomeni di ritiro/rigonfiamento tipici dei terreni argillosi;

- eventuali scarpate rocciose con copertura boscosa poste nelle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere soggette a periodica manutenzione con tagli selettivi e pulizia del sottobosco volti a contrastare eventuali fenomeni di crollo, nel rispetto della normativa forestale;
- in corrispondenza di substrato gessoso per la realizzazione di nuovi edifici e per interventi che determinino aumento dei carichi su manufatti esistenti dovranno essere realizzate specifiche indagini geofisiche volte a rilevare l'eventuale presenza di cavità sotterranee di natura carsica.

piano
urbanistico
generale



Comune
di Bologna